



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 28.11.1995  
COM(95) 594 def.

94/0010 (SYN)

Proposta riesaminata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa ad un insieme di azioni volte a creare un contesto  
più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee  
nel settore dell'energia**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 C,  
lettera d) del trattato CE)



**PARERE DELLA COMMISSIONE**  
relativo agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo  
alla posizione comune del Consiglio

**1. ANTECEDENTI**

- 8 febbraio 1994: Trasmissione della proposta iniziale COM(93) 685 al Parlamento europeo e al Consiglio
- 27 aprile 1994: Parere del Comitato economico e sociale
- 17 maggio 1994: Parere del Comitato delle regioni
- 18 maggio 1995: Parere del Parlamento europeo in prima lettura
- 29 maggio 1995: Trasmissione della proposta modificata COM(95) 226
- 29 giugno 1995: Adozione della posizione comune del Consiglio
- 26 ottobre 1995: Parere del Parlamento europeo in seconda lettura

**2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

La proposta mira a creare un contesto più favorevole, a livello finanziario, tecnico e amministrativo, alla realizzazione di progetti di interesse comune di reti transeuropee nel settore dell'energia, conformemente all'articolo 129 C, paragrafo 1, secondo e terzo trattino del trattato.

**3. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA SECONDA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura tre emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Questi emendamenti, interamente o parzialmente, erano stati anche adottati dal Parlamento europeo in prima lettura.

La posizione della Commissione su questi emendamenti è la seguente:

- Emendamento n. 1: respinto.

Questo emendamento precisava le possibili forme del sostegno finanziario in base ai mezzi previsti per le TEN - energia. Pur riprendendo i termini della sua proposta iniziale, esso non è necessario secondo la Commissione in quanto costituisce una duplicazione rispetto al regolamento sul contributo finanziario delle TEN che precisa le forme del sostegno finanziario, adottato nel frattempo dal Consiglio (Regolamento CE n. 2236/95 del 18.9.1995).

- Emendamento n. 2: respinto

Questo emendamento prevedeva di assegnare una priorità particolare negli interventi degli altri fondi comunitari, alle reti che favoriscano la coesione. Ciò equivarrebbe a modificare le regole e i criteri di scelta di questi altri fondi, cosa che non è l'obiettivo della presente proposta di decisione.

- Emendamento n. 3: respinto. Esso concerneva:

- a) l'introduzione di un tipo di Comitato di tipo I.

La Commissione, a fini di semplificazione, preferisce in questo caso un comitato di tipo IIa, cioè lo stesso comitato quale previsto dalla decisione "Orientamenti";

- b) l'introduzione, nelle disposizioni di comitatologia, della consultazione del Parlamento europeo sulle misure sottoposte al Comitato.

La legittima preoccupazione del Parlamento europeo di essere informato sulle misure sottoposte al Comitato è soddisfatta, senza modificare le disposizioni della comitatologia, grazie all'impegno Delors-Plumb del 1988 che si applica al presente caso, legato alla procedura di cooperazione.

#### **4. CONCLUSIONE**

La Commissione non è in grado di accettare alcuno dei tre emendamenti adottati dal Parlamento europeo in seconda lettura.

4

**Proposta riesaminata di**

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa ad un insieme di azioni volte a creare un contesto  
più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee  
nel settore dell'energia**

**(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 C,  
lettera d) del trattato CE)**

5

Ai fini di conformare la sua proposta con il regolamento CE n. 2236/95 adottato il 18 settembre 1995 dal Consiglio, la Commissione apporta alla sua proposta le modifiche seguenti:

- il testo del quinto considerando della proposta modificata dopo la prima lettura, è sostituito dal testo seguente:

"Considerando che per accelerare la realizzazione dei progetti di interesse comune identificati dalla decisione n. /95/CE occorre prevedere la possibilità per la Comunità di sostenere, conformemente alle disposizioni del regolamento del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee<sup>1</sup>, gli sforzi finanziari intrapresi a favore di questi progetti."

**(NB: questa formulazione è identica a quella della posizione comune).**

---

<sup>1</sup> Reg. (CE) n. 2236/95 del 18.6.1995. GU L 228 del 23.09.1995.

ISSN 0254-1505

COM(95) 594 def.

# DOCUMENTI

IT

12

---

N. di catalogo : CB-CO-95-637-IT-C

ISBN 92-77-96711-0

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

7